



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Umberto Bortolami, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bardino, con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Rosa, 29;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Jiang Gen Qiu, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso prot. n. 125217/2012 del 13
novembre 2012, nonché, se ed in quanto necessario, della nota prot. n. 11927012
del 30 ottobre 2012 ed atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, titolare della ditta Visionstile, espone che il 13 luglio 2012, l'Agenzia delle entrate gli ha notificato un processo verbale di constatazione con il quale, in relazione al periodo di imposta 2007, si contesta la non detraibilità dell'IVA e l'omessa dichiarazione di maggiori ricavi non contabilizzati, relativi all'esecuzione di operazioni inesistenti documentate da fatture disconosciute dal Sig. Qiu Jiang Gen, titolare dell'Ottica Rong Sheng Da, rilasciate in favore della Società M&R Group International Srl, per beni da questa acquistati dalla ricorrente.

Con istanza presentata il 23 ottobre 2012, il ricorrente ha quindi avanzato, al fine di difendere i propri diritti ed interessi giuridici, una domanda di accesso agli atti del procedimento, con particolare riferimento all'invito n. I00494 relativo agli anni di imposta 2006-2007 da cui è scaturito il processo verbale di contraddittorio prot. n. 67936/2011, le fatture la cui genuinità e riferibilità ad operazioni esistenti è contestata, e copia del processo verbale del 23 giugno 2011, richiamato dagli atti conosciuti.

L'Agenzia delle entrate con nota del 30 ottobre 2012 ha comunicato che avrebbe consultato i soggetti controinteressati al fine di consentire eventuali opposizioni, ed infine con provvedimento del 13 novembre 2012, ha respinto l'istanza perché il Sig. Qui Jiang Gen si è opposto.

Con il ricorso in epigrafe il diniego, e la nota con la quale è stata comunicata la consultazione del controinteressato, sono impugnati per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e infondatezza nel merito del diniego, perché sussistono i presupposti per i quali l'istanza debba essere accolta nonostante abbia ad oggetto atti del procedimento tributario;

II) violazione dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l'amministrazione non può conculcare il diritto alla difesa del ricorrente, cui è strumentale l'istanza di accesso, opponendo il diritto alla riservatezza di terzi;

III) violazione dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, e difetto di presupposto perché il Sig. Qiu Jiang Gen, che si è limitato a disconoscere la genuinità delle fatture, non può essere definito come controinteressato all'ostensione delle stesse, in quanto non è titolare di un interesse giuridicamente qualificato all'esclusione dell'accesso;

IV) violazione degli artt. 3 e 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, e difetto di motivazione, perché l'Amministrazione non può limitarsi, nel formulare il diniego, a citare in modo generico l'esistenza dell'opposizione da parte del controinteressato, senza indicare le ragioni ed i profili di riservatezza che intende tutelare e il perché li ritiene prevalenti rispetto al diritto di difesa dell'interessato;

V) violazione, sotto altro profilo, dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata considerazione della prevalenza, riconosciuta dal legislatore, al diritto di accesso esercitato per finalità difensive.

Con motivi aggiunti la parte ricorrente lamenta inoltre l'ulteriore vizio di carenza di presupposto perché, nell'ambito del procedimento penale, è venuta a conoscenza del verbale redatto in merito all'opposizione formulata dal Sig. Qiu Jiang Gen

rispetto all'istanza di accesso, dal quale si evince che la predetta opposizione è del tutto immotivata.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione eccependo in rito il difetto di interesse ad agire rispetto alla nota con la quale il ricorrente è stato informato della preventiva consultazione del controinteressato, perché atto endoprocedimentale, e rispetto alla domanda di annullamento, che risulta ultronea, in quanto è stata già presentata una domanda di condanna all'ostensione dei documenti, ed eccependo nel merito che la domanda di accesso non poteva essere accolta fino a che il procedimento tributario non era concluso.

Alla Camera di consiglio del 6 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di carenza di interesse.

Infatti la nota prot. n. 119270/2012 del 30 ottobre 2012, con la quale l'Amministrazione ha comunicato di ritenere necessario, prima di esaminare l'istanza, consultare il Sig. Qiu Jiang Gen, nella parte in cui individua il medesimo come soggetto controinteressato, ha una portata autonomamente lesiva, che giustifica la sua impugnazione.

Parimenti da respingere è l'ulteriore eccezione di carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento del diniego, ritenuta non necessaria a fronte della proposizione della domanda di condanna all'ostensione dei documenti richiesti.

E' vero infatti che il giudizio in materia di accesso è strutturato come un giudizio di accertamento, nel quale il giudice è chiamato in via diretta a verificare la fondatezza della pretesa prescindendo dal contenuto del diniego, il che impone al giudicante di verificare direttamente se sussistano o meno i presupposti di legge per ordinare l'esibizione degli atti richiesti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2010 n. 6696).

Tuttavia il legislatore ha innestato tale giudizio nell'ambito di un rito di tipo prettamente impugnatorio, come si evince dalla previsione di un termine di decadenza di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione da impugnare (cfr. art. 116, comma 1. cod. proc. amm., e l'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241) e ciò giustifica che, a fronte di un diniego espresso, il ricorrente abbia interesse ad ottenere, mediante l'annullamento del diniego, l'accertamento dell'infondatezza delle motivazioni addotte espressamente dall'Amministrazione, funzionalmente finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa.

2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va in primo luogo osservato che deve considerarsi frutto di una lettura distorta delle norme sull'accesso un diniego formulato con riferimento alla circostanza che il controinteressato ha manifestato la propria opposizione, come se la definizione della possibilità di accedere agli atti fosse rimessa alla sua disponibilità, quando ormai è un principio pacifico che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione e, essendo posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità, può essere escluso soltanto nei casi previsti dalla legge. L'amministrazione pertanto non può sottrarsi dall'accertare essa stessa, direttamente, se vi sia o meno in capo a tale soggetto la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, dato che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto (cfr. Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 8 febbraio 2012, n. 47; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190).

In secondo luogo va osservato che, come dedotto dalla parte ricorrente, non emerge alcun elemento che possa giustificare il riconoscimento della qualifica di

controinteressato al Sig. Qiu Jiang Gen, che si è limitato a disconoscere la genuinità di alcune fatture.

Va infatti ribadito che, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, in materia di accesso la qualifica di controinteressato non spetta a chiunque sia, a qualsiasi titolo, nominato o comunque coinvolto nei documenti oggetto dell'istanza, ma solo a coloro che, per effetto del suo accoglimento, vedrebbero pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza, il che non si può affermare rispetto al Sig. Qiu Jiang Gen.

2. Parimenti infondata è l'ulteriore motivazione a supporto del diniego indicata negli scritti difensivi dell'Amministrazione, secondo la quale dovrebbe trovare applicazione il principio della non accessibilità degli atti relativi a procedimenti tributari sancito dagli artt. 13, comma 2, e 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della loro conclusione.

La previsione normativa di esclusione dall'accesso riguarda infatti gli atti preparatori del provvedimento finale, inerenti al potere di verifica fiscale che è strumentale all'accertamento tributario, con la conseguenza che il diritto di accesso deve essere riconosciuto qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale.

Nel caso di specie, come chiarito dal difensore della parte ricorrente nella trattazione orale, alla data del 23 ottobre 2012, quando è stata presentata la domanda di accesso, l'Amministrazione aveva già adottato l'avviso di accertamento che è del 16 ottobre 2012 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), facendo in tal modo venir definitivamente meno ogni esigenza di riservatezza cui è preordinata la temporanea esclusione dall'accessibilità degli atti inerenti al procedimento tributario.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e va conseguentemente ordinato all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso agli atti oggetto dell'istanza

mediante estrazione di copia degli stessi entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero notificazione se anteriore, della presente sentenza..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, accerta il diritto di accesso agli atti indicati nell'istanza mediante estrazione di copia degli stessi, ed ordina all'Amministrazione di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila//00) per diritti e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)